



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27-04-2023

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2023
---------	---

Oggi **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:12**, nella Sala delle adunanze, in Prima convocazione, sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Marchioro Diego	Presente	Pasinato Angela	Presente
Zausa Stefano	Presente	Cignacco Alessandro	Presente
Panato Claudia	Presente	Morreale Luisa	Presente
Tescari Elisabetta	Presente	Schiavo Maurizio	Presente
Brusarosco Enrico	Presente	Palazzi Eviana	Presente
Lucatello Andrea	Presente	Carampin Silvia	Presente
Fabris Francesco	Presente	Ghiotto Gian Luigi	Presente
Fabbiani Mauro	Assente	Lanaro Antonio	Presente
Asnicar Daniele	Presente		

Presenti: 16 - Assenti: 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Ruggieri Elena.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Marchioro Diego nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2023
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno riscritto l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2018 è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2019, la "Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti", di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, in sostituzione della TARI avente natura tributaria, ed è stato approvato in relativo regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29/12/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2021 sono state approvate le tariffe della TARI corrispettiva per l'annualità 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/2022 sono state approvate le tariffe della TARI corrispettiva per l'annualità 2022;
- con nota n. GE/2022/000555 del 29/04/2022, acquisita al prot. in data 29/04/2022 al n. 8728, il Consiglio di Bacino "Vicenza" per la gestione dei rifiuti urbani, ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con deliberazione n. 7 del 13/04/2023 (Prot. n. 7086 del 18/04/2023) il comitato del Consiglio di Bacino Vicenza ha validato il PEF 2023;

TENUTO CONTO:

- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

- che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;
- che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;
- che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO CHE:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) PLURIENNALE 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 655 prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- il comma 658 prevede che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche;
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO altresì che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2023 con la quale è stato adottato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 assegnando le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

RICORDATO l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2023 si è preso atto del Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2023 come validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" quale Ente territorialmente competente per il Comune di Torri di Quartesolo;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 la suddivisione del territorio comunale in due settori, in dipendenza del fatto che in uno di questi (il settore del Centro Commerciale) vi è una minore differenziazione dei rifiuti conferiti rispetto a quelli prodotti nel restante territorio, con una conseguente maggiorazione dei costi di smaltimento sostenuti dal Soggetto Gestore;

RITENUTO quindi di approvare i seguenti criteri generali per la determinazione e la ripartizione delle tariffe:

- 1) Articolare la tariffa in due zone distinte (Territorio e zona Centro Commerciale):
- 2) Relativamente al Territorio:
 - Fissare al 69,70% le entrate da parte normalizzata ed al 30,30% quelle da parte puntuale;

- Ripartire il prelievo fra utenze domestiche (famiglie) e utenze non domestiche (ditte), nella misura rispettivamente del 47,00% e del 53,00%;
- 3) Relativamente alla Zona Centro Commerciale Piramidi:
- Fissare al 79,00% le entrate da parte normalizzata e al 21,00% quelle da parte puntuale;
- 4) Relativamente alle utenze domestiche:
- Attribuire alle famiglie che utilizzano il composter la riduzione per compostaggio del 30% sulla parte variabile;
 - Attribuire ai nuclei familiari con componenti residenti o con dimora all'estero per più di 6 mesi la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile;

DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere del revisore unico (**Allegato 2**);

RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, preventivamente espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.;

Il Sindaco procede con il sottoporre alla votazione il punto all'ordine del giorno già abbondantemente discusso in occasione della discussione del Piano economico finanziario.

Per tutti gli interventi sopra citati, a norma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, si rinvia alla registrazione audio e/o audiovisiva del Consiglio Comunale che, sottoscritta dal Segretario Comunale con firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare.

In conformità con l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, si registrano le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti: 16

Voti favorevoli: 16

Voti contrari: /

Voti astenuti: /

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2023 le tariffe per utenze domestiche, per le utenze non domestiche del territorio e per le utenze non domestiche del Centro Commerciale, come risultanti dalla "Relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani Anno 2023", elaborata dal gestore SORARIS SPA, che qui si approva e che, allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
3. di prendere atto del parere espresso dal revisore unico (**Allegato 2**)
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2023 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio.

Con successiva votazione avente l'esito sottoriportato, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.n.267/2000

Consiglieri presenti: 16

Voti favorevoli:16

Voti contrari: /

Voti astenuti: /

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147-*bis* sulla proposta numero 26 del 18-04-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2023
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente Consiglio Comunale
Marchioro Diego**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Ruggeri Elena**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.